

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI
siti presso**

**il CENTRO SPORTIVO A. MAZZA di via ai Malgari 1,
lo STADIO ZANCONTI di via Milano 7.**

(Integrazione al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n°66 del
28/07/07)

PREMESSA

- a) L'Amministrazione Comunale di Treviglio è proprietaria degli impianti sportivi Centro Sportivo Ambrogio Mazza e Stadio Zanconti;
- b) l'Amministrazione Comunale di Treviglio con Delibera della Giunta Comunale n° 210 del 27/07/2005 ha deliberato di affidarli in gestione diretta, mediante convenzione, alla Cooperativa "IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." con sede in Treviglio (BG) via Rozzone,4...;
- c) con la Convenzione, la Cooperativa assicura la gestione dei rapporti con società sportive, associazioni sportive, privati cittadini, utilizzatori degli impianti, l'incasso delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo, la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, il servizio di custodia, e la gestione del bar;
- d) con la Convenzione, la Cooperativa garantisce altresì il buono stato d'uso ed un corretto utilizzo da parte degli utenti.

ART. 1 GESTIONE

A) La gestione degli impianti sportivi citati in premessa compete alla Cooperativa "IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.", (d'ora in poi denominato il Gestore), che li concede in uso temporaneo ad Associazioni e Società Sportive regolarmente costituite, su richiesta scritta (Titolo II art. 1 del regolamento Comunale), consegnata:

- almeno 20 giorni prima dell'inizio degli allenamenti, e almeno 20 giorni prima dell'inizio dei campionati per consentire al Gestore la corretta programmazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- almeno 10 giorni prima di ogni altra manifestazione ufficiale, e almeno 10 giorni prima dell'utilizzo da parte del privato per coordinare l'utilizzo degli impianti e la predisposizione delle necessarie attrezzature;

B) La domanda, redatta su apposito modulo prestampato, dovrà contenere, oltre a notizie generali riguardanti la Società/ Associazione/Privato:

- l'orario ed i giorni in cui si intendono usare gli impianti;
- l'indicazione dei campionati o dei tornei per i quali è stata inoltrata l'iscrizione;
- il referente per l'evento, che dovrà sovrintendere alla sicurezza degli atleti e al rispetto delle norme di accesso ai campi ed alle attrezzature sportive, ivi compresi danni a persone e cose

C) Il Gestore programmerà l'uso dei complessi sportivi in relazione alla funzionalità generale degli impianti ed all'importanza delle varie manifestazioni, ne fisserà le modalità, coordinerà l'avvicendamento degli allenamenti e delle manifestazioni, ed emanerà tutte le opportune disposizioni per salvaguardare l'efficienza degli impianti e delle attrezzature, nonché la massima fruibilità da parte degli utenti.

ART. 2 TARIFFE

A) L'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta, fissa annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

B) la Società/Associazione che intende utilizzare gli impianti per una intera stagione sportiva è tenuta a:

1) inoltrare richiesta al Gestore entro il 20 luglio dell'anno corrente, cui seguirà entro il 31 luglio apposita riunione di programmazione tra Società/Associazioni/Comune/Gestore e contestuale stesura di verbale di inventario delle attrezzature da utilizzare;

2) versare un forfait di euro 1000 (mille) entro il 31 agosto di ogni anno, che sarà eventualmente scalato o restituito nell'ultima fattura emessa dal Gestore;

3) per le Società/Associazioni che utilizzano gli impianti per un orario non superiore a quattro ore settimanali, tale forfait è fissato al 10% della tariffa annua prevista;

C) il Privato è tenuto a versare la tariffa stabilita prima di ogni utilizzo, saltuario o prolungato;

D) in caso di mancato utilizzo per cause indipendenti dall'utilizzatore (eventi metereologici, manutenzione ordinaria e straordinaria, manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale, inadempienze del Gestore), nulla è dovuto da parte dell'utilizzatore;

E) in caso di mancato utilizzo per cause indipendenti dal Gestore o dall'Amministrazione Comunale, l'utilizzatore è comunque tenuto al pagamento della tariffa.

ART. 3 DISCIPLINA GENERALE DI UTILIZZO

A) Gli atleti appartenenti alle Società/Associazioni od Enti che ottengano la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi, accedono agli impianti accompagnati da un allenatore o da un dirigente, munito di tesserino di riconoscimento e di relativa autorizzazione. (Titolo II artt. 7 e 13 del Regolamento Comunale);

l'età minima degli atleti è fissata ad anni 6 compiuti.

B) il numero massimo di atleti che possono essere ammessi su di un campo è di 40 (quaranta) ogni ora, se appartenenti ad un'unica società sportiva, con la possibilità di raggiungere le 60 (sessanta) unità. (Titolo II art. 7 del Regolamento Comunale);

C) la Società/Associazione o l'Ente, per tramite del proprio Dirigente o Allenatore, è direttamente responsabile della disciplina degli atleti e del loro buon comportamento civile e sportivo, curando lo scrupoloso rispetto dell'orario assegnato e rispondendo in solido della conservazione di attrezzature, arredi, servizi in uso e di tutto il materiale dell'impianto sportivo. Ad ogni eventuale danno procurato, debitamente contestato dal Gestore o dall'Amministrazione Comunale, seguirà un risarcimento, fermo restando le sanzioni di legge e quanto altro previsto dal presente regolamento (Titolo II art. 11 del Regolamento Comunale);

D) al Gestore, è riservato il diritto di inibire l'accesso agli impianti sportivi, o di allontanare dai medesimi, i dirigenti, allenatori, atleti o chiunque altro tenga contegno scorretto e dia motivo di lagnanze o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento degli impianti.

ART. 4 UTILIZZO DI SPOGLIATOI E MAGAZZINI

A) Ogni Società/Associazione o Ente individua un proprio Dirigente/Responsabile, a cui il Gestore consegna la chiave dello spogliatoio e dei magazzini;

B) al Dirigente/Responsabile è demandata l'apertura e la chiusura dei locali, la riconsegna della chiave al Gestore, la disciplina e il controllo degli atleti;

C) agli spogliatoi potranno accedere solamente le persone aderenti all'associazione sportiva o dalla stessa esplicitamente autorizzati (nel caso di minori, oltre alle quote già individuate, max due genitori per squadra);

D) gli atleti dovranno svestirsi, esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa;

E) tutti gli oggetti di vestiario e personali dovranno essere depositati nei relativi spogliatoi;

F) in ogni caso, il Gestore non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà degli sportivi e lasciati nei locali di servizio; fatti salvi i casi di effrazione; oggetti e denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattenuti dal Gestore per un periodo di otto giorni, a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario; nel caso in cui non vengano reclamati, il Gestore provvederà a consegnarli alla Polizia Locale;

G) è fatto divieto di utilizzare gli spogliatoi prima che siano stati liberati dai precedenti utilizzatori.

H) l'uso delle docce è consentito solo al termine di allenamenti, gare o manifestazioni; dovrà essere effettuato a gruppi ed in tempo limitato, in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.

I) Alla squadra, con la prenotazione del campo, verrà assegnato di volta in volta uno spogliatoio; la richiesta di ulteriori spogliatoi sarà valutata in funzione della disponibilità e la tariffa extra applicata sarà quella stabilita dal Comune di Treviglio.

ART. 5 UTILIZZO DEI CAMPI

A) Nelle giornate di sabato, domenica e festivi, i campi sono destinati di norma allo svolgimento di attività agonistiche ufficiali; ogni altro utilizzo deve essere preventivamente concordato col Gestore;

B) gli atleti in campo dovranno indossare divise e indumenti prescritti dai relativi regolamenti, e che non offendano il pudore (Titolo II art. 21 del Regolamento Comunale).

ART. 6 OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI

A) Il Presidente della Società/Associazione o Ente, fa rispettare a tutti i suoi associati, e alle persone di riferimento eventualmente incaricate, le norme previste dal presente Regolamento, nonché altre norme o indicazioni che verranno affisse dal Gestore, in caso di necessità, nelle apposite bacheche e nei locali degli impianti sportivi;

B) l'incaricato della Società/Associazione o Ente richiede le chiavi degli spogliatoi e dei magazzini di volta in volta al Gestore o suo incaricato, e le riconsegna immediatamente dopo l'utilizzo; è fatto divieto di effettuare copia delle chiavi dei locali;

C) l'utilizzatore degli impianti, al momento della riconsegna delle chiavi, inoltra segnalazione scritta al Gestore, e in copia all'Ufficio Sport del Comune di Treviglio, di eventuali danni arrecati o rinvenuti;

D) l'utilizzatore degli impianti, in un clima collaborativo, inoltra segnalazione scritta al Gestore, e in copia all'Ufficio Sport del Comune di Treviglio, di eventuali inefficienze, guasti, malfunzionamenti o carenze degli impianti sportivi; ivi comprese segnalazioni/sanzioni ufficiali da parte degli organi sportivi, per i susseguenti provvedimenti di competenza, al fine di una corretta valutazione;

E) l'utilizzatore degli impianti, al fine di evitare di essere chiamato a rispondere in solido di danni, ispezionerà i locali prima dell'utilizzo, e sottoscriverà un apposito verbale, di cui all'art. 2, di contestazione in contraddittorio con il Gestore o suo incaricato; in difetto di tale procedura, il Presidente della Società/Associazione Sportiva o Ente, non potrà sollevare nessuna eccezione in merito alla responsabilità ed all'entità dei danni contestati.

F) l'utilizzatore degli impianti usa tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a persone o cose, sollevando il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'uso improprio delle strutture sportive, e da altre cause non direttamente imputabili a negligenze del Gestore stesso;

G) l'utilizzatore è tenuto a contrarre assicurazione nei modi previsti dalla Società/Associazione o Ente di appartenenza.

ART. 7 OBBLIGHI DEL GESTORE

A) La manutenzione ordinaria degli impianti sportivi è a totale carico del Gestore, mentre la manutenzione straordinaria e le spese di investimento sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale;

B) in caso di necessità, e per cause di forza maggiore, il Gestore sospende o limita sia le attività routinarie, che l'accesso agli impianti sportivi;

C) è fatto divieto assoluto al Gestore di subconcedere a terzi i diritti nascenti dalla presente convenzione.

ART. 8 NORME DI CARATTERE GENERALE

A) Al Gestore non compete l'acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative, sanitarie, di pubblica sicurezza o altro, previste dalla normativa vigente;

B) al Gestore non compete l'installazione, e il successivo smontaggio, di impianti o attrezzature necessari per manifestazioni sportive e/o extrasportive richieste da Società/Associazioni o Enti e autorizzate dall'Amministrazione Comunale; l'installazione e lo smontaggio devono avvenire in stretti tempi tecnici, tali da non pregiudicare la disponibilità dell'impianto sportivo;

C) al Gestore non sono ascrivibili eventuali danni derivati dalle succitate manifestazioni;

D) alle Società/Associazioni o Enti utilizzatori compete il risarcimento di danni eventualmente arrecati alle cose mobili ed immobili ed alle persone verificatisi durante gare o manifestazioni, da chiunque recati, se tali danni non siano dipendenti dalle strutture dell'impianto sportivo.

E) gli attrezzi di proprietà delle Società/Associazioni od Enti Sportivi, non potranno essere depositati nei locali dell'impianto, salva esplicita autorizzazione, che sarà concessa dal Gestore solo per il tempo necessario allo svolgimento della gara o della manifestazione.

F) le Società/Associazioni o Enti che organizzano manifestazioni hanno in carico la gestione dell'afflusso e deflusso del pubblico sino al completo sgombero dell'impianto sportivo; le Società/Associazioni o Enti forniscono al Gestore, con anticipo di almeno sette giorni sulla data prefissata, copia della documentazione inoltrata agli Enti competenti, ivi compreso l'eventuale parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, i nominativi delle persone incaricate di assicurare l'ordinato svolgimento della manifestazione, e le modalità di svolgimento della manifestazione stessa;

G) oltre a quanto sopra, in caso di gara o manifestazione a pagamento, l'Organizzatore ha in carico la vendita dei biglietti, il controllo degli ingressi, l'incasso e tutti gli adempimenti di carattere fiscale;

ART. 7 PUBBLICITA'

A) Le concessioni riguardanti la pubblicità da esporre negli impianti sportivi sono riservate esclusivamente alle Società/Associazioni o Enti utilizzatori, che si fanno carico di tutti gli aspetti amministrativi e fiscali;

B) copia degli accordi sottoscritti fra le parti viene inoltrata al Gestore e all'Ufficio Sport del Comune di Treviglio per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;

C) la pubblicità di cui sopra viene effettuata in conformità di apposito regolamento concordato annualmente con le Società/Associazioni o Enti.

ART. 8 VALENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

A) Le Società/Associazioni o Enti sportivi si fanno carico di comunicare il presente Regolamento ai propri tesserati o appartenenti o designati o incaricati, per una completa conoscenza dello stesso; in tal modo, non ne potrà essere invocata da alcuno la mancata conoscenza;

B) per attenersi scrupolosamente al presente Regolamento, il gestore ne consegna copia al singolo cittadino che intende usufruire degli impianti sportivi nei modi e nei tempi fissati dal Gestore; in tal modo, anche il singolo cittadino è equiparato alle Società/Associazioni o Enti sportivi.

ART. 9 PRIVACY

Le Società/Associazioni o Enti con la ricezione del presente regolamento danno il proprio reciproco assenso affinché, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali comunque comunicati o acquisiti dal Gestore, possono essere trattati dalle parti anche per mezzo di mezzi meccanici o elettronici allo scopo di consentire l'esecuzione della gestione degli impianti sportivi, per controllare e valutare la relazione tra le parti, per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. La fornitura di tali dati è facoltativa, ma un rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'adempimento delle procedure di gestione. Tali dati potranno essere comunicati a professionisti, consulenti o a terzi di riferimento delle parti per perseguimento dei fini sopra indicati. Titolare del trattamento per la cooperativa sociale "IL GABBIANO" e per l'UTILIZZATORE sono i Presidenti Pro-tempore attuali e futuri. Entrambi potranno reciprocamente esercitare i diritti previsti dall' Art. 7 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196. Parte integrante del presente contratto è il relativo consenso, previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196.

ART. 10 CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il GESTORE ha facoltà di interdire l'accesso agli impianti sportivi a suo insindacabile giudizio e con l'invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata al domicilio dell'Associazione o del Presidente, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti casi:

- mancato pagamento di due mensilità di canone di utilizzo delle attrezzature sportive;
- ripetuto mancato rispetto contestato per tre volte delle regole di comportamento;
- mancato rifusione dei danni arrecati ai beni concessi in uso;

Treviglio, li
Per la Società/Associazione/Ente/Privato
il Presidente

IL GESTORE

Le parti dichiarano di avere riletto ogni punto della presente scrittura ed espressamente la riapprovano, confermando di averne compreso il suo contenuto e si impegnano a rispettarla senza sollevare eccezione alcuna.

Treviglio, li
Per l'Associazione/Società sportiva il Presidente

IL GESTORE